

**PROTOCOLLO PER IL PROCESSO
DI FAMIGLIA**

PREMESSA:

Sono state individuate le seguenti

norme di comportamento di carattere generale

- a) le parti indichino ex art. 133 secondo comma e 134 cpc terzo comma il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiarano di voler ricevere gli avvisi ;

- b) le parti indichino l'indirizzo ed il numero di telefono e/o di cellulare del proprio assistito al fine di fornire alla cancelleria ed ai Servizi Sociali un recapito cui fare riferimento in caso di indagini socio-familiari e tutte le volte in cui il Tribunale disponga l'apertura di un fascicolo del Giudice Tutelare;

- c) i difensori delle parti, al fine di assicurare il contraddittorio sulle rispettive domande ed istanze, nonché di evitare di aggravare la Cancelleria con richieste di rilascio di copia degli atti e documenti, si scambino gli scritti difensivi e i documenti allegati direttamente via fax o e-mail entro i termini indicati.

Sez. I)

FASE PRESIDENZIALE (artt. 706-709 c.p.c. 4 legge div.)

A) RICORSO

E' auspicabile:

- che il ricorso contenga tutte le domande rispetto alle quali il Presidente debba assumere i provvedimenti; il ricorso dovrebbe, comunque, essere essenziale nel contenuto; sarà, naturalmente, opportuno indicare le cause della separazione, tra cui gli eventuali inadempimenti del coniuge convenuto ai doveri nascenti dal matrimonio;
- che il ricorso contenga nella prima facciata espositiva la scheda rappresentativa della situazione anagrafica della famiglia e l'attività lavorativa dei coniugi, secondo lo schema allegato (All. A);
- che il ricorrente allegghi le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni, con la prova del deposito della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate competente; in mancanza della dichiarazione dei redditi o CUD, o nel caso in cui l'attività lavorativa dipendente sia iniziata in tempi recenti sicché non si possa ancora fruire di un CUD o del 730, si dovranno depositare copia del contratto di lavoro e le buste paga, per dimostrare l'attuale redditività;
- che si allegghi, altresì, anche la documentazione relativa ai redditi percepiti dai figli conviventi: in tale caso è comunque sufficiente presentare una dichiarazione sulle attività svolte e sui redditi percepiti dei medesimi .
- che il ricorrente depositi:
 - eventuali titoli di proprietà, atti notarili relativi a diritti reali su beni immobili;

- documentazione relativa a partecipazioni societarie (è sufficiente anche un'autodichiarazione circa le proprie partecipazioni societarie).
- che il ricorrente, trattando le questioni patrimoniali, si faccia carico di specificare la redditività al netto di imposte (comprese le addizionali regionali e comunali) e gli oneri deducibili previdenziali (che sono normalmente indicati nel quadro RN subito dopo il "reddito complessivo").

B) DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

E' auspicabile che il Presidente:

- 1) fissi l'udienza avanti a se, che deve essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del ricorso, salvo abbreviazioni dei termini (solo nei casi di effettiva necessità ed, in particolare, in presenza dei figli minori con situazioni a rischio per gli stessi), da richiedere unitamente ad un' istanza da depositare separatamente al ricorso;
- 2) assegni al convenuto termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria difensive e documenti (atto con le medesime caratteristiche del ricorso introduttivo).

Si raccomanda che in questa parte del decreto venga evidenziata con caratteri più grandi ed in neretto la possibilità di farsi assistere da un difensore, che, nel caso in cui sussista il requisito reddituale di legge (attualmente il reddito minimo è di Euro 9.700,00), può essere nominato a spese dello Stato

C) COMPARIZIONE DEL CONVENUTO ASSISTITO DA DIFENSORE

- 1) Il convenuto depositerà memoria difensiva (che si auspica contenga tutte le domande e sia essenziale nell'esposizione dei fatti e contenga tutti i dati precisati da inserire nel ricorso), nel termine di 15 giorni prima dell'udienza.

- 2) Quando il convenuto si costituisca all'udienza depositando mandato e memoria, il difensore dello stesso dovrà doverosamente darne tempestiva comunicazione, appena ricevuto l'incarico, al difensore del ricorrente.
- 3) Il Presidente procede all'audizione dei coniugi e:
 - se il ricorrente non chiede un termine per replicare, emette i provvedimenti provvisori ed urgenti in udienza o si riserva.
 - se il ricorrente chiede un termine per replicare, il Presidente si riserva, assegnando termini di 7 giorni al ricorrente per il deposito di repliche e di ulteriori 7 giorni al resistente.

D) COMPARIZIONE DEL CONVENUTO SENZA L'ASSISTENZA DI DIFENSORE

- 1) Il Presidente può procedere all'audizione del convenuto che si presenti privo di difensore se il convenuto stesso, avvertito della possibilità di munirsi di difensore, vi rinunci.
- 2) Se il Presidente ravvisa motivi di opportunità in considerazione del contenuto della discussione che si svolge avanti a sè, può invitare il convenuto a munirsi di difensore e concedergli apposito termine.
- 3) Qualora il convenuto faccia presente che vuole aderire alle domande del ricorrente, o assieme al ricorrente faccia presente di aver raggiunto un'intesa per la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale, il Presidente ne raccoglie la volontà in tal senso espressa e redige processo verbale di trasformazione contenente le condizioni per la separazione consensuale.

E) MANCATA COMPARIZIONE DEL CONVENUTO

Nei casi in cui il Presidente ne ravvisi l'opportunità, anche a prescindere dalla regolarità formale della notifica, potrà disporre la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto fissando una nuova udienza e scegliendo le modalità di notifica funzionali alla garanzia del contraddittorio.

F) SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA PRESIDENZIALE

- 1) Qualora il Presidente lo ritenga opportuno e i coniugi siano d'accordo, procederà a sentire i coniugi anche senza la presenza dei rispettivi difensori, sia separatamente sia congiuntamente.
- 2) Nel caso in cui il Presidente debba adottare provvedimenti riguardanti l'esercizio della genitorialità, applicherà il protocollo sull'ascolto dei minori, che viene allegato alla presente sezione (**All. B**) sottoscritto il 25.1.2008 dal Tribunale di Verona dai Servizi Sociali, da AIAF e da Osservatorio sul Diritto di Famiglia.
- 3) Sempre al fine di emettere i provvedimenti più opportuni nell'interesse della prole il Presidente disporrà accertamenti da parte dei Servizi Sociali o si servirà dell'ausilio di una CTU, che potrà essere disposta con immediatezza se il caso lo esiga.
- 4) Nel caso in cui il Presidente differisca l'udienza per favorire intese conciliative, i difensori dovranno comunicarsi eventuali assenze nelle udienze successive e comunicarle alla cancelleria che ne dia avviso al Presidente.

G) ORDINANZA E FISSAZIONE UDIENZA ex ART. 709 c.p.c.

Nell'indicare l'udienza avanti il Giudice Istruttore (da fissarsi non prima di trenta giorni liberi ex art 163 bis c.p.c.), il Presidente stabilisce la data entro cui l'ordinanza deve essere notificata, laddove il convenuto non si sia costituito e stabilisce il termine entro il quale il ricorrente dovrà depositare in cancelleria la memoria integrativa (non meno di 20 giorni prima di detta udienza), nonché termine al convenuto per la costituzione in giudizio (al massimo entro 10 giorni prima dalla data di detta udienza).

E' auspicabile che anche dette memorie ed i relativi documenti siano non solo depositati, ma scambiati con il collega di controparte via fax o e-mail sempre nel rispetto dei termini concessi dal giudice.

I) SUPPORTI INFORMATICI

- 1) Si raccomanda che gli avvocati si muniscano di dischetto (floppy disc) contenente il modello di sentenza di divorzio congiunto compilato in ogni sua parte e disponibile in Internet al sito www.ordineavvocati.vr.it .
- 2) Nei procedimenti giudiziali di separazione o di divorzio, che vengano definiti a conclusioni congiunte, si raccomanda che gli avvocati forniscano al G.I., al momento della precisazione delle conclusioni, dischetto contenente il file delle conclusioni, da stampare, leggere e sottoporre alla firma delle parti in udienza.
- 3) I dischetti verranno poi restituiti dalla Cancelleria unitamente al fascicolo di parte.

TRIBUNALE DI VERONA

RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE DI CONIUGI

L'Avv. Antonio Geranio quale proc. e dom. del sig. Mario Rossi e l'Avv. Francesca Fiore quale proc. e dom. della sig.ra Elena Bianchi come per mandati qui a margine ed in calce

espongono

ROSSI MARIO

nato a Verona il 30.1.1965

residente in Verona – Via Mazzini n. 10

titolo di studio: diploma ISEF

professione: commerciante

stato civile prima dell'attuale matrimonio: celibe

Codice fiscale: RSS MRA 65A30 L781P

Reddito mensile netto: Euro 2.400,00

BIANCHI ELENA

nata a: Verona il 30.1.1970

residente in Verona – Via Mazzini n. 10

titolo di studio: diploma magistrale

professione: impiegata part-time

stato civile prima dell'attuale matrimonio: nubile

Codice fiscale: BNC LNE 70A70 L781L

Reddito mensile netto: Euro 1.000,00

Hanno contratto matrimonio **con rito concordatario in Verona il 24.9.1994**

matrimonio trascritto presso il Verona, Atti di Matrimonio, Parte II, Serie A n. _____

anno 1994.

I coniugi hanno scelte il **regime di separazione dei beni**.

Dal matrimonio sono nati i figli:

ANGELICA nata a Verona il 11.1.1997 studente - convivente;

SOFIA nata a Verona il 19.5.00 studente – convivente-.

N.B.: Tutti i dati e i nomi sono, ovviamente, di fantasia

**ULSS 20 SERVIZI SOCIALI (CONSULTORI E SERVIZIO DI N.P.I.P.E.)
COMUNE DI VERONA – SERVIZI SOCIALI
TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. FAMIGLIA
AIAF – SEZ. VENETO
OSSERVATORIO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA – SEZ. VERONA**

**PROTOCOLLO SULL'INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE
LEGGE 8 FEBBRAIO 2006, N. 54 IN TEMA DI ASCOLTO DEL MINORE**

Articolo 155 sexies

“Il giudice dispone l'audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento”

considerato

- che la norma in esame ha elevato a regola l'audizione del minore nei procedimenti di separazione e divorzio, peraltro già prevista dalle precedenti convenzioni internazionali; (art. 12 e 3 Convenzione di New York e Strasburgo)
- che in virtù dell'art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, detta previsione deve trovare applicazione anche nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;
- che, peraltro, affinchè l'audizione nel processo costituisca per il minore un'effettiva opportunità di esprimere propri bisogni e desideri, è necessario che si proceda all'ascolto con modalità adeguate e rispettose della sua sensibilità, nel rispetto del principio della minima offensività;
- che, specie nel caso di procedimenti con alta conflittualità fra le parti, occorre prestare la massima cautela onde evitare che l'audizione del minore diventi occasione di pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e di terzi;
- che, peraltro, al fine di garantire una corretta applicazione del disposto ex art. 155 sexies si auspica che vengano fissati alcuni criteri interpretativi di base;
- che si auspica che detti criteri ed indicazioni vengano rispettati per l'ascolto del minore in tutte le procedure civili che lo riguardano;

Limiti dell'ascolto

Fermo restando che l'ascolto:

- a) rappresenta per il minore un'occasione per esprimere le proprie opinioni, i propri dubbi, le proprie incertezze, le proprie paure;
- b) è uno strumento per consentire al Giudice di formarsi un'opinione più completa del caso sottoposto alla sua valutazione;
- c) non è un mezzo di prova, l'ascolto stesso dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi di diritto di famiglia; nel caso di procedimenti consensuali, l'ascolto potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno.

In ogni caso, l'ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l'affidamento, le modalità di esercizio della genitorialità e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la controversia riguardi esclusivamente gli aspetti economici

L'ascolto del minore potrà non essere disposto dal Giudice sia quando le parti gliene manifestino l'inopportunità, sia quando il Giudice ritenga, richiesto da taluna delle parti o dal minore ultra dodicenne, che per le particolari circostanze del caso, non sia rispondente all'interesse del minore stesso.

Al fine di decidere se procedere o meno all'audizione del minore infradodicenne, il Giudice potrà avvalersi della competenza di un esperto, ausiliario ex art. 68 cpc.

Tempi dell'ascolto giudiziario

L'ascolto del minore dovrà essere disposto ad udienza fissa da stabilirsi di preferenza fuori dall'orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse in modo tale da garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.

Ascolto diretto e "competenze integrate"

E' auspicabile che il Giudice titolare della procedura proceda all'ascolto, previa adeguata conoscenza della situazione della famiglia e delle condizioni del minore, avvalendosi se del caso di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. esperto in scienze psicologiche o pedagogiche.

Luogo dell'audizione e verbalizzazione

E' auspicabile che l'audizione si svolga presso l'Ufficio Giudiziario competente in una apposita stanza idonea ad accogliere un minore.

L'incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà il diritto di leggere e di sottoscrivere il verbale, che sarà messo con immediatezza a disposizione delle parti.

Presenza delle parti e dei difensori

L'audizione si svolgerà da parte del Giudice titolare della procedura, assistito dal Cancelliere, in presenza dell'eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore dello stesso.

Nel caso in cui uno o entrambi i difensori chiedano di essere presenti all'audizione, il Giudice provvederà motivando in merito.

In ogni caso, prima dell'audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al Giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo familiare in ossequio al diritto ad un'assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell'età del minore, dovrà comunque essere valutata dal Giudice.

Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, il Giudice valuterà se ascoltarli separatamente o assieme

Informazione

Prima dell'audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto.

Prima dell'audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati indicazioni al fine di comunicare in modo corretto al minore tempi e modalità di ascolto.

Doveri di astensione dell'avvocato ed informazioni delle parti

In ogni caso, l'avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato od eventuali loro consulenti non devono strumentalizzare la propria funzione per incidere sulla spontaneità del minore.

L'avvocato dovrà invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare al minore qualsiasi atto processuale.

L'avvocato dei genitori ed i consulenti nominati dalle parti si faranno lealmente carico di evitare ogni attività che incida sulla spontaneità del minore.

Sez. II)

LA CTU IN AMBITO FAMILIARE

Atteso che la consulenza tecnica nei giudizi che hanno per oggetto il diritto di famiglia può definirsi come un atto medico-diagnostico finalizzato alla valutazione delle relazioni familiari e, se ritenuto necessario, dei suoi componenti, tutte le parti coinvolte nell'utilizzo di detto strumento dovranno assumere come scopo primario il benessere psicofisico della prole.

Vista la peculiarità e le finalità cui è diretto detto mezzo istruttorio, sono state tracciate le seguenti linee guide al cui rispetto nell'applicazione sono chiamate tutte le parti coinvolte nel processo.

- 1) E' auspicabile, nel caso in cui occorra il contributo di professionisti aventi competenze specifiche diverse, che al CTU sia affiancato uno specialista il quale - a propria volta- presti giuramento come consulente tecnico d'ufficio affinché assuma posizione paritetica e autonoma al CTU sia in ordine ai profili di responsabilità e di garanzia di un valido contraddittorio tra le parti sia in ordine alla liquidazione delle spese.
- 2) E' auspicabile che, nell'affidare l'incarico al perito, il Giudice autorizzi le visite domiciliari, quelle scolastiche, i colloqui con i familiari e, più in generale, tutte quelle attività che consentano al perito di cogliere la reale situazione del minore, acquisendo informazioni nei contesti sociali in cui il minore è inserito. Di tutte queste operazioni il CTU dovrà avvertire i consulenti di parte, per consentirne la partecipazione e dovrà raccogliere il consenso dei periziandi all'eventuale somministrazione dei tests diagnostici.

- 3) E' auspicabile che i procuratori, nell'individuare il perito di parte, indichino un consulente che non sia anche terapeuta del proprio assistito, fornendo al primo ogni informazione ritenuta utile allo svolgimento delle operazioni peritali.
- 4) E' auspicabile, attesa la peculiarità del mezzo istruttorio, che il legale informi il proprio patrocinato delle indagini che verranno svolte, delle conseguenze che ne potrebbero derivare, dei tempi di stesura della perizia, dei costi che detto percorso comporterà anche in relazione alla eventuale nomina di uno o più periti di parte.
- 5) E' auspicabile che il Giudice:
 - a) nell'ordinanza con la quale ammette la CTU, formuli il quesito (**All. C – modelli di quesito meramente indicativi**) ed indichi i riferimenti identificativi conosciuti del consulente non iscritto all'Albo;
 - b) all'udienza di conferimento dell'incarico o in sede di formulazione del quesito:
 - indichi al Ctu (come, peraltro, doveroso per ogni consulenza – vedasi art. 7 del Protocollo dei processi civili, richiamato nella sessione “Questioni Patrimoniali”) di trasmettere una prima bozza dell'elaborato (prima del suo deposito) ai consulenti di parte, assegnando loro un congruo termine per le osservazioni, per poi prendere posizione su di esse prima della stesura definitiva dell'elaborato peritale;
 - conceda alle parti un termine per il deposito di note finali sulla Ctu fino a dieci giorni prima dell'udienza di rinvio;
 - evidenzi al Ctu la necessità del rispetto del termine concesso per il deposito dell'elaborato peritale e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine (riduzione dell'onorario a norma dell'art. 52 D.P.R. 115/2002).

- 6) E' auspicabile che i tempi per la redazione della perizia siano contenuti in quelli strettamente necessari per fornire al Giudice le informazioni utili per assumere i provvedimenti più opportuni. Nelle situazioni di particolare gravità il Giudice inviterà i CTU a depositare in tempi brevi una sintetica relazione (da integrare poi con la perizia conclusiva) che gli consenta di assumere in via di urgenza le statuizioni del caso.
- 7) E' auspicabile che nel conferimento dell'incarico il Giudice inviti il CTU a registrare - almeno con supporto audio – gli incontri tra le parti; conformemente alla deliberazione n. 46/2008 del Garante per la protezione dei dati personali; detto materiale, unitamente a quello raccolto durante la consulenza e a quello consegnatogli dal Giudice, dovrà essere allegato alla perizia da depositare in tante copie quante sono le parti costituite.
- 8) E' auspicabile che la liquidazione delle spese della consulenza venga fatta dopo il deposito della relazione e, se possibile, previo esame e discussione della notula tra i procuratori delle parti ed il Giudice nel corso della prima udienza successiva al deposito della richiesta di liquidazione dal parte del CTU.

ESEMPI DI QUESITI

In ogni quesito, come sopra precisato sub 2) è auspicabile che il Giudice autorizzi le visite domiciliari, quelle scolastiche, i colloqui con i familiari e, più in generale, tutte quelle attività che consentano al CTU di cogliere la reale situazione del minore, acquisendo informazioni nei contesti sociali in cui il minore è inserito

I “Dica il Consulente Tecnico d'ufficio, esaminati gli atti, sottoposte ad ogni opportuna e necessaria indagine psicologica le figure del minore, dei genitori e quelle dei terzi significativi nella vita dello stesso, quali siano i rapporti tra essi intercorrenti. Evidenzi inoltre, sentiti i servizi territoriali eventualmente interessati, ed acquisita ogni opportuna documentazione, quale sia la collocazione più idonea per il minore e quali possano essere le modalità più adeguate per la migliore concretizzazione delle risorse educative dei genitori. Precisi le più opportune modalità di contatto tra gli stessi ed il figlio e svolga ogni altra considerazione utile ai fini di Giustizia.”

II “Letti gli atti, sentite le parti, svolte le indagini del caso, riferisca il CTU in merito alle caratteristiche dei due contesti materno e paterno nei quali evolve il figlio minore con particolare riguardo:

a) alla personalità del minore ed alla relazione da esso instaurata con ciascun genitore e relativo contesto ambientale;

b) alla personalità dei genitori ed alle loro risorse individuali nello svolgere adeguatamente la funzione genitoriale.

Valuti, inoltre, il CTU se sussistano i presupposti per far raggiungere ai genitori un accordo conciliativo sull'affido del figlio.

Formuli quindi delle ipotesi circa le capacità e le potenzialità esprimibili da parte dei genitori e loro contesti nel garantire al minore le condizioni ottimali per una crescita armonica della sua personalità nel reciproco rispetto di una genitorialità responsabile, prospettando, in concreto, in relazione a quanto sopra, ipotesi di affidamento e modalità di visita per il genitore non affidatario.

III “Esaminati gli atti e la documentazione di causa, sottoposti i genitori e i minori ai necessari accertamenti psicologici, anche avvalendosi dell'ausilio di altri specialisti, compiuti i sopralluoghi nelle abitazioni di uno e dell'altro coniuge, assunte le opportune informazioni da terzi ivi compresa la Pubblica Amministrazione, espletate tutte le indagini necessarie ed opportune, accerti ed indichi il CTU:

1. la natura della personalità di minori e genitori e la natura dei rapporti tra di essi intercorrenti fornendo ogni elemento utile al fine di stabilire quale sia la situazione più adeguata in merito all'affidamento dei minori, nell'esclusivo loro interesse e in base alle esigenze morali, materiali e psico-evolutive degli stessi;

2. se sussistano i presupposti per far raggiungere ai genitori un accordo conciliativo sull'affido dei figli;

3. quali siano le modalità concrete più opportune per il genitore non affidatario di periodicamente vedere e tenere con s~ i figli.

Accerti, inoltre, il CTU l'esistenza di univoci elementi in base ai quali reputare la condotta di uno o di entrambi i genitori direttamente pregiudizievole per i minori.

Sez. III)

LE QUESTIONI PATRIMONIALI

A) Produzioni documentali relative ai redditi

- 1) Ai fini della prova dei redditi e della razionalizzazione del processo, il difensore avrà cura di produrre le dichiarazioni complete e aggiornate dei redditi (mod 730 o Unico) della parte assistita non solo unitamente agli atti predisposti nella fase presidenziale, ma anche nella fase successiva avanti il GI curandone l'aggiornamento per i successivi periodi d'imposta.
- 2) E' auspicabile che le indicazioni di cui al punto precedente siano osservate dai difensori e che il Giudice nell'adozione dei provvedimenti ordini alle parti di depositare le dichiarazioni aggiornate anno per anno per tutta la durata del processo.
- 3) E' auspicabile, altresì, che la produzione delle dichiarazioni dei redditi sia corredata dalla certificazione dell'avvenuto deposito o invio telematico delle stesse da parte di soggetto autorizzato all'invio o al deposito (commercialista, patronato.....).

B) Definizione delle cd. spese straordinarie dei minori

- 1) E' auspicabile che i difensori delle parti non si limitino ad utilizzare il termine "spese straordinarie" e provvedano, invece, ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese, rispetto al contributo fisso mensile, che i coniugi dovranno corrispondere pro quota (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte dal SSN, spese per l'iscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingua e/o sportivi, centri estivi ecc.).

- 2) Dette spese potranno meglio essere precisate, sempre osservando le indicazioni di cui al punto precedente, suddividendole in medico-sanitarie, scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche.
- 3) E,' altresì, auspicabile che siano indicate le modalità del pagamento fra i coniugi e specificato che, nel caso di spese medico-sanitarie, esse non necessitano di essere previamente concordate qualora urgenti, fermo restando il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
- 4) E' infine auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti punti siano osservate sia dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra i coniugi nei casi di separazione consensuale e di divorzio congiunto, ovvero nelle richieste conclusive delle cause giudiziali, sia dal Presidente nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, sia dal Giudice estensore nelle sentenze o nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti ex art. 710 cpc. e/o ex art. 9) L. 898/70.
- 5) Qualora si manifestasse l'opportunità di evitare, in tema di ripartizione delle spese, un'eccessiva conflittualità tra le parti, il Giudice potrà quantificare forfettariamente l'entità di tali spese da porre in tutto o in parte a carico della parte onerata.

C) Assegni familiari

- 1) E' auspicabile che, in ipotesi di affido condiviso, i difensori delle parti, laddove ricorrano i presupposti di legge, diano atto nelle condizioni di separazione consensuale o di divorzio congiunto, dell'eventuale accordo delle parti per l'erogazione degli assegni familiari a favore dell'uno o dell'altro genitore e ciò al fine di individuare il genitore beneficiario degli assegni in modo da far decorrere tale erogazione dalla data dell' omologa o della sentenza, anziché dalla

successiva presentazione dello stato di famiglia così come modificatosi a seguito del provvedimento presidenziale.

- 2) In caso di mancato accordo nel termine di cui sopra, e' altresì auspicabile che, in caso di separazione giudiziale, i difensori delle parti chiedano che il Giudice indichi la data entro cui il genitore non collocatario della prole e non assegnatario dell'abitazione familiare sia tenuto ad allontanarsi onde consentire al genitore collocatario, in caso di effettivo rilascio dell'abitazione familiare da parte dell'altro genitore, ma in difetto di formale trasferimento della residenza da parte di quest'ultimo, di attivare la procedura per lo spostamento della residenza, al fine di far decorrere la corresponsione degli assegni familiari a proprio favore sin dalla data stessa del rilascio dell'abitazione familiare.

D) Ordine di esibizione e richiesta di informazioni

E' auspicabile che i difensori delle parti forniscano con precisione gli elementi identificativi dei documenti di cui si chiede l'esibizione e i maggiori dettagli possibili relativamente all'oggetto della richiesta di informazioni.

E) La consulenza tecnica contabile, estimativa sugli immobili

Il Giudice, qualora disponga una consulenza patrimoniale, laddove la complessità della fattispecie lo renda necessario, può autorizzare il consulente incaricato ad avvalersi della polizia tributaria al fine di ottenere una cooperazione qualificata nell'espletamento degli accertamenti e delle indagini oggetto dell'incarico peritale.

F) Gli accertamenti delegati alla polizia tributaria

- 1) E' auspicabile che i difensori delle parti non si limitino a generiche contestazioni circa la veridicità delle affermazioni patrimoniali rese dall'altro coniuge sulla

propria situazione reddituale o patrimoniale, ma che forniscano dati mirati e utili che giustificano la richiesta degli accertamenti ed il relativo provvedimento del Giudice.

- 2) Il Giudice, qualora disponga gli accertamenti della polizia tributaria, può richiedere alla predetta di eseguire accessi ed ispezioni, esibire atti o documenti detenuti da pubbliche amministrazioni (desunti da Agenzia del Territorio, Anagrafe tributaria, Pra, Mctc, Banca dati precedenti Guardia di Finanza, Banca dati Hydra dell'Inps, informazioni di polizia desunte dalla banca dati SDI, Servizi municipalizzati ecc.) e da privati, acquisire scritture contabili ecc.
- 3) In ogni caso il Giudice può richiedere alla polizia tributaria nell'ambito degli accertamenti delegategli di effettuare indagini bancarie/finanziarie secondo quanto previsto dagli artt. 32 e ss. dpr 600/73.

G) Richiamo alle disposizioni previste dal protocollo dei processi civili

Sono espressamente richiamate le disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili agli artt. 5 lett. a (testimoni), 7 (CTU).

Sez. IV)

MODIFICA E/O REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI STABILITE

IN SEDE DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

(ex artt. 155 ter e 156 u.c. cod. civ., art. 9 L. 898/1970 ed art. 710 c.p.c.)

A) RICORSO:

E' auspicabile:

- 1) che il ricorso per la modifica e/o revisione delle disposizioni stabilite in sede di separazione e/o divorzio (redatto con la medesima scheda di cui alla fase presidenziale in presenza di figli esponga –in primo luogo- le problematiche relative all'affidamento ed alle modalità di visita della prole e, secondariamente, quelle di carattere economico, relative al contributo al mantenimento dei figli e/o del coniuge ricorrente;
- 2) che le domande e le conclusioni vengano, quindi, formulate dal ricorrente con il medesimo ordine (il ricorrente dovrebbe, inoltre, formulare sinteticamente le proprie richieste istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell'altro coniuge e con formulazione dei capitoli di prova);
- 3) che il ricorrente depositi, unitamente al ricorso, tutta la documentazione di cui sia in possesso, a sostegno delle proprie domande; con riferimento alle questioni economiche si richiama anche per questa fase, quanto auspicato nella sezione terza del presente protocollo.

B) DECRETO FISSAZIONE UDIENZA:

- 1) A seguito del deposito del ricorso in Cancelleria il Collegio fissa con decreto

l'udienza avanti a sé che si auspica sia tenuta entro breve termine.

- 2) Il Collegio, con il medesimo decreto, assegna inoltre al convenuto termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di propria memoria difensiva e/o di costituzione nonché di idonea documentazione; ciò al fine di dare modo al ricorrente di conoscere, entro congruo termine, le eventuali controdeduzioni ed eccezioni.

Si raccomanda che in questa parte del decreto venga evidenziata con caratteri più grandi ed in neretto la possibilità di farsi assistere da un difensore, che, nel caso in cui sussista il requisito reddituale di legge (attualmente il reddito minimo è di Euro 9.700,00), può essere nominato a spese dello Stato.

C) COMPARIZIONE DEL CONVENUTO ASSISTITO DA DIFENSORE:

- 1) Nel caso in cui il convenuto si costituisca, a mezzo proprio procuratore, con memoria difensiva e/o di costituzione depositata, unitamente ad idonea documentazione, all'udienza di comparizione avanti il Collegio, quest'ultimo può procedere all'audizione delle parti, con eventuale concessione di termine per replica se il ricorrente lo richiede.

In seguito al deposito della replica il Collegio disporrà una nuova comparizione delle parti.

E' auspicabile:

- 2) che la memoria di costituzione, analogamente a quanto stabilito per il ricorso, contenga tutte le domande e conclusioni del convenuto (con l'esposizione, dapprima, delle problematiche relative ai figli, all'affidamento ed alle modalità di visita della prole e, secondariamente, quelle di carattere economico e relative al contributo al mantenimento dei figli e/o dell'altro coniuge) e che il convenuto formuli sinteticamente le proprie istanze istruttorie anche con riferimento ad

eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell'altro coniuge e con formulazione dei capitoli di prova;

- 3) che il convenuto produca, unitamente alla propria memoria difensiva e/o di costituzione, tutta la documentazione a sostegno delle proprie domande.

D) COMPARIZIONE DEL CONVENUTO SENZA L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE:

- 1) Nel caso in cui il convenuto si presenti all'udienza avanti il Collegio privo di difensore e, avvertito della possibilità di farsi assistere da un legale, vi rinunci, il Collegio procederà all'audizione delle parti.
- 2) Qualora invece ne ravvisi l'opportunità, il Collegio inviterà il convenuto a munirsi di difensore ed assegnerà allo scopo apposito termine.

E) UDIENZA COLLEGIALE:

- 1) All'udienza avanti il Collegio l'audizione dei coniugi avviene congiuntamente.
In casi eccezionali, che si auspica siano anche adeguatamente segnalati dai procuratori delle parti, il Collegio potrà disporre l'audizione separata.
- 2) E' auspicabile che il Collegio esperisca, preliminarmente, un tentativo di conciliazione al fine di verificare se vi sia la possibilità di far convergere le richieste e le necessità dei coniugi.
- 3) Delle dichiarazioni delle parti e dei procuratori viene effettuata adeguata e corrispondente verbalizzazione.
- 4) Il Collegio, qualora ravvisi l'opportunità di procedere ad attività istruttoria, assegna in qualsiasi momento, su istanza delle parti, un termine per il deposito di note o memorie istruttorie ed eventuali repliche.


F) PROCEDIMENTO

- 1) Nel corso del procedimento, ulteriori produzioni di atti e/o documenti devono essere ammesse dal Collegio e, se effettuate in udienza, il Collegio assegnerà un termine eventualmente per esaminarli e, se del caso, replicare.
- 2) Nell'eventualità in cui sia ritenuta opportuna e/o necessaria l'audizione del minore, tale audizione non deve avvenire nella prima udienza di comparizione consentendo, in questo modo, al Collegio di adottare gli opportuni provvedimenti diretti a rispettare le modalità previste nel Protocollo già in essere (**all. B** alla sez. I del presente protocollo).
- 3) L'audizione di eventuali sommari informativi dovrebbe generalmente essere disposta dal Collegio per udienza successiva a quella di prima comparizione. E' auspicabile che l'eventuale necessità di procedere all'audizione di sommari informativi, già nella prima udienza di comparizione, venga rappresentata ed adeguatamente motivata negli atti introduttivi di ciascuna parte.
- 4) All'esito dell'attività istruttoria ed a seguito dell'udienza fissata per la discussione finale di quanto emerso nel corso del procedimento, il Collegio, prima di adottare le proprie decisioni finali, assegnerà alle parti, se richiesto, un termine per memorie conclusive, previa precisazione delle conclusioni all'udienza.
- 5) Qualora il procedimento abbia avuto ad oggetto, in particolare, la modifica delle disposizioni concernenti i figli minori, il Collegio, a conclusione del procedimento, può disporre la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare per una verifica della situazione familiare e del rispetto delle statuizioni adottate dal Collegio medesimo.

Verona, 13 febbraio 2009

Il Presidente del Tribunale di Verona

- Dott. Gianfranco Gilardi-



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Verona

- Avv. Carlo Trentini-

